



FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000165
DATA: 07/05/2021 08:46
OGGETTO: Adozione dell'Accordo per la gestione unificata dell'attività di neuroradiologia tra l'Azienda USL di Bologna - IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico Sant'Orsola-Malpighi

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Bordon Paolo in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Roti Lorenzo - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Ferro Giovanni - Direttore Amministrativo

Su proposta di Pietro Cortelli - IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche - Direzione Operativa che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [01-01-03]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- UO Affari Generali e Legali (SC)
- UO Sviluppo Organizzativo, Professionale e Formazione (SC)
- Servizio Unico Metropolitan Amministrazione Giuridica del Personale - SUMAGP (SC)
- Servizio Unico Metropolitan Amministrazione Economica del Personale - SUMAEP (SC)
- Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza (SUMCF)
- UO Committenza e Specialistica Ambulatoriale (SC)

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000165_2021_delibera_firmata.pdf	Bordon Paolo; Cortelli Pietro; Ferro Giovanni; Roti Lorenzo	7CB8A8938E400844CD33CC73BAA8DE3299FF5DBD0726D09F5F0D92FE16C1FA44
DELI0000165_2021_Allegato1.pdf		969157129FB7D4D3248C9CAB03B57C074FCA22B25B02C966A0666246EDA0CC5B



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: Adozione dell'Accordo per la gestione unificata dell'attività di neuroradiologia tra l'Azienda USL di Bologna - IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico Sant'Orsola-Malpighi

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Direttore Operativo dell'IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche (IRCCS ISNB), sentito il Direttore Scientifico ed acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo dell'Istituto che esprime contestuale parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto,

Visto l'art. 15 della legge n. 241/1990 e smi, in virtù del quale le Pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Richiamati qui di seguito i presupposti di fatto e di diritto riportati nella premessa dell'Accordo per la gestione unificata dell'attività di Neuroradiologia intervenuto tra la scrivente Direzione e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico Sant'Orsola-Malpighi (AO-U), sottoscritto in data 30/4/2021;

Dato atto che col presente provvedimento si intende recepire in ogni sua parte l'Accordo precitato, dando atto della presentazione e validazione del progetto di integrazione delle funzioni di Neuroradiologia tra AO-U e Azienda USL di Bologna - IRCCS ISNB nelle sedi competenti, tutte richiamate nella premessa dell'accordo stesso ;

Considerato che in forza dell'accordo citato, l'attività di Neuroradiologia dell'Azienda USL di Bologna – IRCCS ISNB e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico Sant'Orsola Malpighi verrà organizzata e svolta in forma unificata dal Programma d'Istituto "Neuroradiologia con tecniche ad elevata complessità" dell'IRCCS ISNB e che le Aziende contraenti si impegnano a riconoscere a tale struttura la caratteristica di programma interaziendale.

Tutto quanto premesso,

Delibera

- di approvare il testo di Accordo così come sottoscritto dalle parti in data 30/4/2021, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di rinviare alle UOC competenti le modificazioni degli assetti organizzativi aziendali derivanti dal presente provvedimento, nonché l'attuazione di quanto contenuto nell'art. 7 dell'accordo sulla responsabilità civile – gestione dei sinistri.



- di trasmettere copia del presente provvedimento a:

UO Affari Generali e Legali (SC)

UO Sviluppo Organizzativo, Professionale e Formazione (SC)

Servizio Unico Metropolitan Amministrazione Giuridica del Personale

Servizio Unico Metropolitan Amministrazione Economica del Personale

Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza

UO Committenza e Specialistica Ambulatoriale (SC)

Collegio Sindacale

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Cristina Gambetti

ACCORDO PER LA GESTIONE UNIFICATA DELL'ATTIVITÀ DI NEURORADIOLOGIA

TRA

Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, Policlinico Sant'Orsola-Malpighi (CF 92038610371) con sede legale in Bologna – Via Albertoni 15, in persona della Dr.ssa Chiara Gibertoni nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante dell'Ente, di seguito AOU;

E

Azienda USL di Bologna – IRCCS ISNB (CF e P. IVA 02406911202), con sede legale in Bologna – Via Castiglione, 29 in persona del Dr. Paolo Bordon nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante dell'Ente, di seguito AUSL Bologna-IRCCS ISNB

di seguito unitamente LE PARTI

si conviene e si stipula quanto segue

PREMESSO

- Che, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e smi, le Pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento di collaborazione per attività di interesse comune;
- Che le Parti intendono stipulare un accordo, in forza della disposizione citata per disciplinare la conduzione in forma unificata delle attività di neuroradiologia con l'obiettivo di progettare una rete clinico-assistenziale integrata in area metropolitana, secondo percorsi di cura, definendo modalità e strumenti di integrazione, sviluppando così sul piano del governo clinico e dell'appropriatezza le attività neuroradiologiche.
- Che le linee di indirizzo 2013 della Regione Emilia-Romagna, approvate con deliberazione n. 199/2013, specificano che le Aziende sono tenute a *“Migliorare la qualità dell'offerta e dell'efficienza nella produzione di servizi, avviando un processo di integrazione di attività e funzioni tra Aziende per condividere le migliori professionalità presenti, razionalizzare risorse tecnologiche, materiali, umane e finanziarie, concentrando strutturalmente le funzioni amministrative, tecnico-professionali e sanitarie a prevalente carattere generale e di supporto tecnico-logistico che non influenzano l'esercizio dell'autonomia e della responsabilità gestionale in capo alle direzioni aziendali, ma che possono determinare economie di scala ed economie di processo.”*
- Che pertanto la presente convenzione si colloca nell'ambito delle collaborazioni non onerose (salvo rimborsi di costi per fattori produttivi) tra enti del sistema delle amministrazioni regionali, per la gestione stabile di attività di comune interesse di cui all'articolo 22 ter co. 4 della legge regionale 43/01 come modificata dalla LR del 20 dicembre 2013 n. 26 recante *“Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del lavoro nel sistema delle amministrazioni regionali”* prevede che *“nei casi di trasferimento o delega di funzioni da o a Enti del Sistema delle Amministrazioni regionali a o da altri enti e nei casi di collaborazioni non onerose tra enti del sistema delle amministrazioni regionali, per la gestione stabile di attività di comune interesse, possono essere disposte temporanee assegnazioni di personale, anche in deroga al limite di durata fissato al co. 2.”;*
- Che in data 08/04/2021 in sede di Conferenza Territoriale Socio Sanitaria Metropolitana è stato presentato ed approvato all'unanimità, così come rappresentato nello specifico

verbale della seduta, il progetto di integrazione delle funzioni di neuroradiologia tra AOU e AUSL Bologna-IRCCS;

- Che il progetto concretizza l'opportunità di concentrare in un unico Polo delle Scienze Neurologiche tutte le strutture cittadine che operano da anni, con singoli risultati di eccellenza, in sedi separate, in ottemperanza alle direttive contenute nell'Accordo di Programma siglato già nel 2004 dalla Regione Emilia-Romagna, dall'Azienda USL di Bologna e dall'Università e che ha visto, peraltro, nel 2011 la realizzazione dell'IRCCS ISNB.
- Che in questa prospettiva, dunque, viene a completarsi il ruolo che l'IRCCS ISNB assume in qualità di punto di riferimento per la didattica e la ricerca dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna nell'ambito delle scienze neurologiche e garantisce lo sviluppo dei percorsi di integrazione tra didattica, ricerca ed assistenza.
- Che l'Accordo comporterà ricadute positive ad entrambe le Aziende Sanitarie, in quanto la rete clinico-assistenziale neuroradiologica, che deve fondarsi sui principi e criteri dell'appropriatezza clinica e diagnostica, dovrà garantire ad ogni paziente le migliori possibilità di cura, inserendolo in un percorso strutturato.
- Che in virtù del presente accordo AOU procederà alla soppressione della SSD Neuroradiologia
- Che i contenuti del progetto sono stati, altresì, oggetto di rappresentazione, nel corso di specifici incontri:
 - o In data 15/04/2021 con il Comitato Unico di Garanzia di AOU e AUSL BO/IRCCS ISNB;
 - o In data 20/04/2021 con le OO.SS. della Dirigenza Sanitaria di AOU e AUSL BO/IRCCS ISNB, con ulteriore integrazione trasmessa in data 26/04/2021.

Le Parti riconoscono al Programma d'istituto "Neuroradiologia con tecniche ad elevata complessità" dell'IRCCS ISNB la caratteristica di programma interaziendale;

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 (Oggetto della dell'accordo)

1. Le Aziende firmatarie del presente accordo si impegnano alla conduzione in modalità unificata delle attività di neuroradiologia, secondo quanto di seguito specificato e per la realizzazione delle finalità di cui in premessa.
2. In forza del presente atto, l'intera attività delle Aziende convenzionate verrà organizzata e svolta in forma unificata da parte del programma "Neuroradiologia con tecniche ad elevata complessità" (di seguito Programma) di AUSL BO/IRCCS ISNB. Pertanto, AOU riconosce nel programma l'unica articolazione di riferimento per lo svolgimento delle relative attività.
3. L'AUSLBO/IRCCS ISNB attraverso il Direttore del Programma garantisce la direzione delle attività e le connesse responsabilità di governo e di controllo, assumendo i poteri di gestione e coordinamento del personale applicato alle attività di cui al presente atto ed alle relative risorse strumentali per il periodo di svolgimento.
4. L'attività prodotta dal programma interaziendale, svolta presso la sede AOU, rappresenterà progressivamente, in coerenza con il pieno allineamento dei sistemi informativi e dei relativi flussi, attività propria prodotta dall'IRCCS ISNB e come tale rendicontata nei flussi correnti.

Art. 2 (Sede)

1. L'attività di Neuroradiologia si svolgerà presso le strutture AUSL/ISNB e presso i medesimi spazi e locali già dedicati presso AOU (ivi inclusi gli studi medici).
2. Le parti metteranno a disposizione le une delle altre gli spazi, strumenti materiali e strutture già dedicate a tale ambito di tale attività secondo le indicazioni e coordinamento del Responsabile del Programma interaziendale.

Capo II

Disciplina sull'organizzazione e funzionamento del Programma interaziendale di "Neuroradiologia con tecniche ad elevata complessità"

Art. 3

(Direttore del Programma interaziendale di "Neuroradiologia con tecniche ad elevata complessità")

1. La direzione del programma è in capo al Direttore del Programma di "Neuroradiologia con tecniche ad elevata complessità" dell'AUSL/IRCCS ISNB, il cui incarico dirigenziale è valorizzato in ragione di quanto oggetto della presente convenzione, sulla base dei criteri vigenti in AUSL/ISNB.
2. La valutazione del Direttore Programma verrà condotta dalla AUSL/ISNB in relazione al contenuto dell'incarico.
3. In forza della presente convenzione il Direttore del Programma assume poteri e responsabilità di gestione di tutto il personale dirigente medico assegnato, ivi incluso il personale assegnato temporaneamente dall'AOU, oltre che di coordinamento operativo, in accordo con le rispettive direzioni di afferenza gestionale, delle attività relative al personale infermieristico e tecnico.
4. Il Direttore del Programma è responsabile:
 - a) della programmazione e direzione delle attività;
 - b) della organizzazione delle attività cliniche e gestionali in coerenza con i bisogni delle varie sedi di erogazione;
 - c) della definizione delle relazioni con le altre articolazioni;
 - d) dell'impiego delle risorse umane, del controllo dell'orario e firma dei cartellini del personale assegnato;
 - e) del corretto utilizzo di tutte le apparecchiature e dei materiali in essere presso le diverse sedi.
5. Il Direttore del programma è responsabile della definizione del Budget annuale del programma, quale documento unico, da negoziare con le Direzioni delle Aziende convenzionate.

Art. 4

(Collaborazione per l'esecuzione dell'attività)

1. AOU e Ausl BO metteranno reciprocamente a disposizione, oltretutto quanto indicato all'articolo 2, il personale infermieristico, tecnico e di supporto per lo svolgimento dell'attività presso le sedi di propria pertinenza.
2. AOU e Ausl BO metteranno reciprocamente a disposizione dei professionisti l'accesso ai sistemi informatici gestionali dell'attività secondo gradi e criteri di accesso definiti dal Direttore del Programma.
3. AOU e Ausl BO metteranno a disposizione reportistica idonea al monitoraggio delle attività unificate.

4. Per i pazienti in carico ad AOU, restano in capo a quest'ultima tutte le attività di gestione del paziente.

5. L'AOU mette a disposizione, oltreché quanto indicato all'articolo 2, i beni, le attrezzature, i materiali necessari per lo svolgimento dell'attività presso le sedi di propria pertinenza, compreso l'accesso ai propri sistemi informatici, rispetto ai quali l'AOU garantisce tutti gli oneri, compresi quelli di manutenzione.

Art.5 (Risorse umane)

1. Il Programma di "Neuroradiologia con tecniche ad elevata complessità" dell'AUSL/IRCCS ISNB garantisce le prestazioni in forma unificata attraverso il personale assegnato alle medesime attività presso l'IRCCS ISNB oltre che l'equipe di professionisti dell'AOU, di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Il personale, medico-sanitario attualmente assegnato alle medesime attività presso AOU viene collocato in assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 22, ter c. 4 della L.R. 43/01 come modificata dalla L.R. del 20 dicembre 2013 n. 26 per lo svolgimento delle attività di comune interesse oggetto della presente convenzione. Per il personale assistenziale del comparto restano confermate le attuali afferenze; pertanto il Direttore del programma per le problematiche o le necessità connesse al personale del comparto farà riferimento alla Direzione Infermieristica e Tecnica delle rispettive Aziende di appartenenza.

3. Il personale Dirigente medico svolge prioritariamente l'attività presso la sede di assegnazione prevalente. In caso di disposizione del Direttore del Programma, per esigenze di servizio e per le finalità della presente convenzione, il personale assegnato al Programma potrà svolgere la propria attività lavorativa presso sedi diverse da quella prevalente.

4. L'attività verrà svolta con garanzia di quanto previsto a tutela del lavoratore con riguardo alle obbligazioni di sicurezza, nonché delle coperture o regimi assicurativi vigenti nell'ambito delle rispettive Aziende; in particolare resta ferma la competenza dell'azienda di dipendenza del lavoratore per quanto attiene la denuncia all'INAIL degli infortuni che dovessero intercorrerli a prescindere dal luogo in cui sono avvenuti.

5. Per gli aspetti riguardanti la responsabilità disciplinare del personale dirigente:

- a. le parti riconoscono in capo al Direttore del programma l'adozione degli atti di competenza, secondo la normativa vigente e le rispettive regolamentazioni aziendali;
- b. per gli illeciti di maggiore gravità, le parti riconoscono che la competenza spetta all'UPD delle rispettive Aziende titolari del rapporto di lavoro, fermi gli obblighi di segnalazione da parte dei soggetti responsabili presso le sedi di cui al precedente art.2.

6. In merito alla valutazione del personale dirigente, per il periodo dell'assegnazione è in capo al Direttore della Programma e agli organismi di valutazione delle Aziende, in applicazione dei rispettivi sistemi premianti e di valutazione delle stesse.

7. La sorveglianza sanitaria compete all'Azienda di dipendenza. Il personale continuerà ad essere dotato del relativo dosimetro in caso di esposizione a rischio, con le modalità attualmente in uso.

8. Il personale dirigente medico sarà dotato degli strumenti di riconoscimento ai fini del controllo delle presenze per l'effettuazione delle attività anche in sedi diverse da quella prevalente previste dalla presente convenzione.

9. L'accesso alla mensa è garantito a tutto il personale afferente al Programma interaziendale, in tutte le sedi, in relazione all'attività svolta, verrà altresì garantito l'accesso a parcheggi dedicati delle varie strutture, ove presenti, e l'utilizzo di divise e spogliatoi

dedicati. L'accesso al servizio informatico aziendale dovrà essere gestito in maniera funzionale all'attività a gestione unificata.

Art. 6 (Libera professione)

1. In applicazione delle indicazioni della Regione Emilia Romagna la sede di erogazione delle prestazioni in libera professione (e di conseguenza la titolarità delle stesse) è quella dell'azienda con cui il Professionista ha instaurato il rapporto di lavoro.
2. L'AUSL/ISNB e l'AOU si riservano di valutare congiuntamente le eventuali richieste da parte dei professionisti dirigenti del Programma finalizzate allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria in sede diversa da quella dell'azienda di cui sono dipendenti, nel rispetto dei rispettivi atti aziendali e delle disposizioni nazionali e regionali in materia.
3. In caso di prestazioni di ricovero eseguite da équipes formate da professionisti di entrambe le aziende le modalità di gestione e tariffazione restano quelle regolate dalla Azienda nelle cui strutture si effettua il ricovero.
4. In ogni caso, l'esercizio dell'attività libero professionale non deve determinare conseguenze sulla mobilità passiva delle Aziende convenzionate.
5. Dall'implementazione del progetto non è prevista ulteriore attività libero professionale intramuraria, aggiuntiva rispetto a quanto precedentemente già svolto dalle Aziende convenzionate.

Art. 7 (Responsabilità civile – gestione dei sinistri)

1. La responsabilità civile verso terzi per danni derivanti dall'attività oggetto della presente convenzione fa capo all'Azienda titolare della funzione assistenziale (art. 7 L. 24/2017).
2. I rapporti tra le Aziende convenzionate verranno regolati da separati protocolli operativi che disciplinano, tra l'altro, le azioni di rivalsa fra le Aziende e le relazioni con la Corte dei Conti relativamente ai professionisti interessati.

Art. 8 (Standard di qualità)

1. L'attività sarà resa nel rispetto dei seguenti standard:
 - a) Sviluppo dell'utilizzazione clinica delle metodiche disponibili in ambito neuroradiologico, sia facilitando il trasferimento alla pratica clinica dell'attività di ricerca, sia sviluppando percorsi dedicati alle attività delle UOC, dei Programmi e dei PDTA dell'IRCCS ISNB.
 - b) Modulazione dell'offerta in maniera flessibile in funzione dei diversi livelli di appropriatezza della domanda, anche monitorando l'utilizzo clinico assistenziale delle metodiche neuroradiologiche (Audit, etc.) e consentendo l'ulteriore sviluppo del Progetto privato accreditato qualificato.
 - c) Formulazione e sviluppo di progetti per l'integrazione dell'attività assistenziale neuroradiologica in ambito metropolitano.
 - d) Sviluppo di un sistema qualità unificato.
 - e) Promuovere lo sviluppo di protocolli di studio neuroradiologici per le diverse patologie del Sistema Nervoso Centrale, armonizzati e condivisi nelle diverse strutture ospedaliere.

Capo III **Rapporti tra soggetti convenzionati**

Art. 9 **(Durata della convenzione)**

1. La durata della convenzione è stabilita in anni uno con decorrenza 01/05/2021.
2. È fatta salva la possibilità di un suo ulteriore sviluppo temporale se ritenuto concordemente dalle parti.

Art. 10 **(Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale)**

1. Le parti possono recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 11 **(Rapporti economico-finanziari)**

1. Restano in capo a ciascuna Azienda i costi del personale, dirigente, assegnato alle attività oggetto della presente convenzione e collocato in assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 22, ter c. 4 della legge regionale 43/01 come modificata dalla L.R., del 20 dicembre 2013 n. 26.
2. Il costo del Direttore del programma viene ripartito in parti uguali tra le due Aziende.
3. La titolarità dell'attività rimane in capo ad AOU, fino a nuove determinazioni in merito, e quindi per le prestazioni erogate ai residenti di AUSL il riconoscimento economico rientra nei valori economici dell'accordo di fornitura.

Art. 12 **(Disposizioni in materia di privacy)**

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, anche appartenenti a categorie particolari, strumentali allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, in conformità del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., le parti restano **titolari autonomi** determinando i propri fini nonché i mezzi, rispondendo ciascuno del trattamento posto in essere con esclusiva responsabilità per ogni eventuale violazione della vigente normativa e per ogni sanzione o danno che ne dovesse derivarne.

Le parti si impegnano ad operare nel continuo rispetto dei principi di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza, completezza del trattamento medesimo, a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulla tipologia di trattamento effettuata, a conservare i dati per il periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

Il Direttore del Programma di Neuroradiologia con tecniche ad elevata complessità è individuato, da parte di ciascuna Azienda, Referente Aziendale Privacy i cui compiti e funzioni a lui impartiti da ciascun Titolare del trattamento sono definiti in specifici documenti interni alle Aziende.

Art. 13 **(Imposta di bollo e di registro)**

1. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale, giusta la previsione di cui all'art.15, comma 2 bis, della legge n.241/1990 e s.m.i..
2. imposta di bollo assolta in maniera virtuale – autorizzazione agenzia delle entrate di Bologna nr. 57331/2009;

3. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.10 del DPR n.131/86-Tariffa Parte II: le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che le richiede.

Letto, confermato, sottoscritto

Firma digitale

Allegato 1 – Personale

CDMATR	DEMANS
151877	DIRIGENTE MEDICO- RADIOLOGICA
147378	DIRIGENTE MEDICO- RADIOLOGICA